

Conferenza Episcopale Italiana

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO"

Il presente testo di statuto è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 gennaio 2007.

Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.

Roma, 30 gennaio 2007



✱ Giuseppe Betori
Segretario Generale

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO"

Titolo I

NATURA E FINE

Art. 1

Costituzione

§ 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Rinnovamento nello Spirito Santo" che, all'interno della omonima corrente spirituale, opera nella Chiesa per il rinnovamento della vita cristiana.

§ 2. L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2

Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) l'aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua guida, i suoi doni e carismi;
- b) la riscoperta della grazia battesimale e dell'identità cristiana;
- c) l'esperienza, la conoscenza e la pratica dei carismi elargiti dallo Spirito Santo, in gioiosa e piena adesione alla vita sacramentale ed ecclesiale;
- d) la santità di vita attraverso l'adesione al Vangelo e la conversione permanente;
- e) la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società quale frutto della vita nuova nello Spirito;
- f) la diffusione della grazia del Rinnovamento;
- g) la costituzione e la formazione di gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Art. 3

Attività

L'Associazione svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2.

A tale scopo:

- a) promuove un cammino di fede tra gli aderenti riuniti in gruppi e comunità, attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;
- b) promuove i ministeri di fatto sia internamente all'Associazione, sia nel mondo ecclesiale e civile;

- c) promuove e organizza ritiri, convegni, seminari di formazione, uffici, progetti, eventi ecclesiali e civili;
- d) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva nei campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale, con specifica attenzione ai giovani e alla famiglia.

Titolo II

APPARTENENZA

Art. 4

Adesione

§ 1. Aderiscono all'Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e dichiarano di voler operare attivamente nell'Associazione.

§ 2. Alle stesse condizioni di cui al precedente paragrafo possono essere membri dell'Associazione:

- i sacerdoti e i diaconi (cf CIC, can. 298, § 1);
- i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cf CIC, can. 307, § 3).

§ 3. L'adesione deve essere annualmente verificata da parte degli organi di servizio locali secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.

Art. 5

§ 1. Gli aderenti possono abbandonare liberamente l'Associazione.

§ 2. In caso di comprovata irregolarità, gli aderenti possono essere dissociati dal Pastorale di servizio del Gruppo di appartenenza, oppure dal Comitato diocesano o regionale territorialmente competente.

§ 3. Contro il provvedimento di cui al paragrafo precedente è possibile il ricorso rispettivamente al Comitato regionale di servizio e al Comitato nazionale di servizio.

Art. 6

Realtà locali

§ 1. L'Associazione si articola localmente in Gruppi e Comunità, uniti tra loro a livello diocesano, regionale e nazionale.

§ 2. Il Gruppo è formato dagli aderenti che si incontrano settimanalmente per la preghiera comunitaria carismatica e condividono la vita nuova nello Spirito; essi si impegnano in un cammino comune di crescita spirituale e di formazione permanente.

§ 3. La Comunità è formata dagli aderenti che, oltre agli impegni di cui al § 2 del presente articolo, ne assumono altri specifici relativi alla vita fraterna e al servizio, anche in forma di promesse sancite da una regola scritta compatibile con il presente Statuto.

Titolo III

ORGANI

Art. 7

Principi generali

§ 1. A tutti i livelli sono preposti organi collegiali presieduti da un Coordinatore o da un Presidente, al servizio dell'unità, della comunione e del cammino, secondo le finalità proprie dell'Associazione.

§ 2. Sono organi dell'Associazione:

- a livello locale:

l'Assemblea degli aderenti (cf art. 4, § 1), il Pastorale di servizio e il Coordinatore;

- a livello diocesano:

il Consiglio, il Comitato di servizio e il Coordinatore;

- a livello regionale:

il Consiglio, il Comitato di servizio e il Coordinatore;

- a livello nazionale:

l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato di servizio e il Presidente.

§ 3. La durata in carica degli organi elettivi è di quattro anni per ogni mandato.

§ 4. Ogni organo collegiale deve essere composto da almeno tre membri.

§ 5. Eventuali deroghe ai §§ 2 e 3 del presente articolo per le Comunità, di cui all'art. 6, § 3, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

Capo I

Livello locale

Art. 8

Il Pastorale di servizio

§ 1. Il Pastorale di servizio è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

§ 2. Spetta al Pastorale di servizio:

- a) guidare gli aderenti nel perseguire le finalità dell'Associazione previste dall'art. 2 in armonica collaborazione con la Chiesa locale;

- b) verificare l'adesione e ammettere i nuovi aderenti, redigendo l'elenco annuale, di cui all'art. 4, § 3;
- c) discernere e guidare il cammino comunitario dell'organismo locale per la crescita umana, spirituale ed ecclesiale degli aderenti;
- d) favorire l'esercizio dei carismi e la promozione dei ministeri di fatto.

Art. 9

Il Coordinatore locale

§ 1. Il Coordinatore locale è eletto dall'Assemblea degli aderenti fra i componenti il Pastorale di servizio.

§ 2. Spetta al Coordinatore locale:

- a) convocare e presiedere il Pastorale di servizio;
- b) promuovere l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
- c) svolgere una costante azione di comunione all'interno della realtà locale dell'Associazione al fine di rafforzarne la chiara identità ecclesiale e la forte testimonianza della vita carismatica.

Capo II

Livello diocesano

Art. 10

Il Consiglio diocesano

§ 1. Il Consiglio diocesano è composto dai coordinatori delle realtà locali, dal Comitato diocesano di servizio, ove istituito, e dal Coordinatore diocesano.

§ 2. Spetta al Consiglio diocesano:

- a) favorire l'unità e la fraterna collaborazione fra le realtà locali;
- b) attuare gli indirizzi generali dell'Associazione stabiliti dagli organi regionali e nazionali;
- c) approvare le attività comuni proposte dal Comitato diocesano di servizio nell'ambito delle competenze di cui all'art. 11, § 3;
- d) assolvere agli altri compiti previsti, a livello diocesano, dal Regolamento interno dell'Associazione;
- e) eleggere i componenti del Comitato diocesano di servizio, ove istituito.

Art. 11

Il Comitato diocesano di servizio

§ 1. Il Comitato diocesano di servizio viene costituito nelle diocesi dove sono presenti Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, tenuto conto del numero delle realtà locali presenti in diocesi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Spetta al Comitato diocesano di servizio:

- a) promuovere la diffusione della grazia del Rinnovamento, anche attraverso la costituzione di nuove realtà locali;
- b) garantire l'identità carismatica dell'Associazione e promuovere il senso di appartenenza;
- c) proporre al Consiglio diocesano le attività comuni secondo gli indirizzi generali dell'Associazione;
- d) sostenere e verificare in un fraterno accompagnamento l'attività pastorale delle realtà locali;
- e) proporre il riconoscimento delle realtà locali al Comitato regionale di servizio.

§ 3. Il Comitato diocesano di servizio è presieduto dal Coordinatore diocesano, di cui all'art. 12. Dove non sia costituito il Comitato diocesano di servizio, il Coordinatore diocesano ne assume le competenze in stretta collaborazione con il Consiglio diocesano di servizio.

Art. 12

Il Coordinatore diocesano

§ 1. Il Coordinatore diocesano è eletto dal Consiglio diocesano. Dove è istituito il Comitato diocesano di servizio, è eletto fra i suoi componenti.

§ 2. Spetta al Coordinatore diocesano:

- a) convocare e presiedere il Comitato diocesano di servizio e il Consiglio diocesano;
- b) svolgere azione di comunione fra le realtà locali, nonché fra queste e il livello regionale e nazionale;
- c) coordinare le iniziative volte alla missione e alla diffusione della grazia del Rinnovamento nello Spirito Santo;
- d) promuovere forme di collaborazione con le realtà ecclesiali presenti in diocesi;
- e) rappresentare l'Associazione presso il Vescovo e gli organi pastorali della diocesi, conferendo allo scopo eventuali deleghe.

Capo III

Livello regionale

Art. 13

Il Consiglio regionale

§ 1. Il Consiglio regionale è composto dai membri del Comitato regionale di servizio, di cui all'art. 14, e dai Coordinatori delle diocesi della regione o delle zone interdiocesane.

Nel caso in cui il numero dei coordinatori diocesani sia pari o inferiore ai membri del Comitato regionale di servizio, sono membri del Consiglio regionale anche i Coordinatori delle realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo della regione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Spetta al Consiglio regionale:

- a) decidere come attuare i programmi e le iniziative nazionali e come promuovere, in sintonia con gli organi nazionali, tutte le attività pastorali e organizzative a livello regionale;
- b) assolvere agli altri compiti previsti, a livello regionale, dal Regolamento interno dell'Associazione;
- c) eleggere i componenti del Comitato regionale di servizio.

Art. 14

Il Comitato regionale di servizio

§ 1. Il Comitato regionale di servizio è composto da un numero di membri non inferiore a cinque.

§ 2. Il Comitato regionale di servizio riconosce le realtà locali su proposta del Comitato diocesano di servizio o sentito il Coordinatore diocesano, ove il Comitato diocesano di servizio non sia stato istituito.

§ 3. Il Comitato regionale di servizio è corresponsabile con il Coordinatore regionale dell'attuazione dei programmi e delle iniziative decise dai competenti organi a livello nazionale o deliberati a livello regionale.

§ 4. Il Comitato regionale di servizio sostiene e verifica in un fraterno accompagnamento l'attività dei Comitati diocesani di servizio e dei Consigli diocesani.

Art. 15

Il Coordinatore regionale

§ 1. Il Coordinatore regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i componenti del Comitato regionale di servizio.

§ 2. Spetta al Coordinatore regionale:

- a) convocare e presiedere il Comitato regionale di servizio coordinandone le attività pastorali e organizzative, in ottemperanza alle direttive del Comitato nazionale di servizio e secondo le necessità della regione;
- b) convocare e presiedere il Consiglio regionale;
- c) svolgere una costante azione di comunione tra le realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo e promuovere la collaborazione con le realtà ecclesiali esistenti nella regione;
- d) rappresentare l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Regionale;
- e) rappresentare, agli effetti civili ed ecclesiali, l'Associazione nel territorio di competenza.

Capo IV
Livello nazionale

Art. 16
Assemblea nazionale

§ 1. L'Assemblea nazionale è composta dai Coordinatori diocesani e dal Consiglio nazionale.

§ 2. Spetta all'Assemblea nazionale:

- a) svolgere una funzione propositiva e consultiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo;
- c) eleggere sei membri del Consiglio nazionale.

Art. 17
Il Consiglio nazionale

§ 1. Il Consiglio nazionale è composto:

- a) dal Comitato nazionale di servizio;
- b) dai Coordinatori regionali;
- c) da sei componenti eletti dall'Assemblea nazionale;
- d) da un componente eletto da ogni regione che abbia un numero di realtà locali riconosciute superiore a cento;
- e) dai componenti designati dal Comitato nazionale di servizio, fino a un massimo di quattro;
- f) dai seguenti componenti di diritto:
 - 1. il Presidente della Cooperativa Servizi RnS;
 - 2. il Direttore della rivista ufficiale del Rinnovamento nello Spirito Santo.

§ 2. Spetta al Consiglio nazionale:

- a) stabilire gli indirizzi generali, le iniziative e i programmi da attuare attraverso gli organi competenti ai diversi livelli;
- b) modificare lo Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione nonché interpretarne le norme;
- c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) approvare, su proposta del Comitato nazionale di servizio, la regola delle Comunità dell'Associazione, di cui all'art. 6, § 3;
- e) assumere le competenze stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione;
- f) eleggere fino a un massimo di tre componenti del Comitato nazionale di servizio;
- g) eleggere il Coordinatore nazionale;
- h) eleggere il Direttore.

§ 3. I membri del Consiglio nazionale fanno parte dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Art. 18

Il Comitato nazionale di servizio

§ 1. Il Comitato nazionale di servizio è composto da:

- il Presidente;
- il Coordinatore nazionale;
- il Consigliere spirituale nazionale;
- il Direttore;
- i componenti eletti dal Consiglio nazionale, fino a un massimo di tre.

§ 2. Spetta al Comitato nazionale di servizio:

- a) dare attuazione a tutte le attività pastorali ed organizzative decise dal Consiglio nazionale;
- b) svolgere una funzione propositiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- c) designare, al proprio interno, fino a un massimo di quattro componenti da cooptare nel Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti amministrativi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio nazionale.

Art. 19

Il Presidente nazionale

Spetta al Presidente nazionale:

- a) convocare e presiedere il Comitato nazionale di servizio e il Consiglio nazionale;
- b) sovrintendere alle attività dell'Associazione per assicurare l'attuazione degli artt. 2 e 3, in solido con il Comitato nazionale di servizio;
- c) rappresentare l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana, la Santa Sede e ogni altra istanza di carattere civile e sociale;
- d) presiedere la Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo;
- e) delegare i membri dell'Associazione per funzioni specifiche, sentito il Comitato nazionale di servizio;
- f) delegare i singoli componenti del Comitato nazionale di servizio a rappresentare l'Associazione nelle materie di loro competenza;
- g) dirimere in ultima istanza le eventuali controversie interne all'Associazione.

Art. 20

Il Coordinatore nazionale

Spetta al Coordinatore nazionale:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
- b) coordinare le attività pastorali, ministeriali e organizzative dell'Associazione, favorendo in essa l'unità e la comunione;
- c) promuovere in fraterno accompagnamento la verifica dell'attività dei Comitati regionali di servizio.

Art. 21

Il Consigliere spirituale nazionale

§ 1. Spetta al Consigliere spirituale nazionale:

- a) vigilare sull'ortodossia e sull'ecclesialità dell'Associazione;
- b) assicurare l'adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l'Associazione e alla formazione degli aderenti;
- c) presiedere la Fraternità Sacerdotale, disciplinata dal Regolamento interno dell'Associazione;
- d) coadiuvare il Presidente nei rapporti ecclesiali.

§ 2. Il Consigliere spirituale nazionale partecipa alla definizione delle linee guida spirituali ed ecclesiali della associazione. Non ha diritto di voto nelle materie economiche ed amministrative dell'Associazione.

Art. 22

Il Direttore

Spetta al Direttore:

- a) assumere la responsabilità delle attività economiche, giuridiche ed amministrative dell'Associazione;
- b) sovrintendere alle attività organizzative e ai progetti che fanno capo alle strutture del Rinnovamento nello Spirito Santo nella visione comune dell'unica ispirazione ecclesiale;
- c) dirigere la Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Titolo IV

RAPPORTI CON LA GERARCHIA

Art. 23

§ 1. Il Rinnovamento nello Spirito Santo, in quanto associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri aderenti a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi Pastori (cf *Lumen Gentium*, n. 12).

§ 2. Gli aderenti si impegnano in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della medesima, in un atteggiamento costante di ascolto e di dialogo con l'Ordinario diocesano.

Art. 24
I sacerdoti

§ 1. I sacerdoti, indipendentemente dal grado di coinvolgimento nell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo, assicurano al Gruppo o alla Comunità la vita sacramentale, il discernimento sulla Parola e la guida spirituale.

§ 2. Il Pastorale di servizio della realtà locale può scegliere un Consigliere spirituale tra i sacerdoti aderenti all'Associazione, presentando una terna di nominativi all'Ordinario diocesano per la conferma.

§ 3. Il Consiglio o il Comitato diocesano sceglie il Consigliere spirituale diocesano tra i sacerdoti aderenti alla Associazione, presentando una terna di nominativi all'Ordinario diocesano per la conferma.

§ 4. Il Comitato regionale sceglie il Consigliere spirituale regionale tra i sacerdoti aderenti alla Associazione, presentando una terna di nominativi alla Conferenza Episcopale Regionale per la conferma.

§ 5. Il Consiglio nazionale sceglie il Consigliere spirituale nazionale tra i sacerdoti aderenti alla Associazione, presentando una terna di nominativi alla Conferenza Episcopale Italiana per la conferma.

Titolo V

MEZZI DI SOSTENTAMENTO

Art. 25

§ 1. Le attività dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli aderenti, di quote sociali e di contributi di qualsiasi natura che costituiscono il patrimonio dell'Associazione amministrato dal Consiglio nazionale e dai Comitati regionali di servizio, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Detto patrimonio sociale, suscettibile di incremento in virtù di atti di liberalità e delle attività svolte, non può essere distribuito durante la vita dell'Associazione ed è intrasmissibile.

§ 3. Il Comitato nazionale di servizio predispone ogni anno il bilancio previsionale entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente e il rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di competenza.

§ 4. Per tutte le manifestazioni pubbliche indette dall'Associazione, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza economica, l'Associazione può avvalersi della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

§ 5. Tutti gli organi dell'Associazione, in particolare i Pastorali di servizio delle realtà locali, sono impegnati per garantire l'adeguato sostegno economico alle attività di cui all'art. 3.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, gli eventuali beni di sua proprietà saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti (cf CIC, can 326, § 2), a istituzioni aventi finalità analoghe, indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 27

Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio nazionale, che decide con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ed entrano in vigore dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 28

Norma finale

Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di diritto canonico, alla nota pastorale della Commissione episcopale per il laicato della Conferenza Episcopale Italiana "Le aggregazioni laicali nella Chiesa" e, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni private di fedeli.